



ORDINANZA

N. 147 DEL 09/07/2025

OGGETTO : [DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO COMUNALE](#)

LA SINDACA

PREMESSO CHE

i disturbi legati alla presenza stagionale di pollini nell'aria, generalmente indicati come raffreddore da fieno, allergia ai pollini o rinite allergica, interessano un'estesa percentuale della popolazione (fino al 15-20%) e che tra essi l'asma allergica, nelle sue forme da moderata a grave, può costituire fattore predisponente per malattie gravi;

sul territorio Lombardo l'Ambrosia artemisiifolia rappresenta una rilevante causa di pollinosi ed il Sistema Sanitario Regionale è da tempo impegnato in azioni di prevenzione coordinate anche con le Amministrazioni Locali;

la pianta "Ambrosia artemisiifolia" è abbastanza diffusa nel comune di Gorgonzola così come nel territorio di competenza dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;

la stessa è altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

CONSIDERATO CHE l'Ambrosia Artemisiifolia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;

- è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

RILEVATO CHE:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;

- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

- provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

ATTESO CHE vi è la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dalla presenza della pianta "Ambrosia artemisiifolia" e che, pertanto, si devono attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, ivi comprese le aree private;

RITENUTO OPPORTUNO:

disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aero-dispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia;

DATO ATTO CHE per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTE:

l'Ordinanza n. 25522 del 29 marzo 1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4 maggio 2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

la nota prot. G1.2025.0017505 del 30 aprile 2025 di Regione Lombardia che ha rinnovato alle ATS l'invito ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico attraverso un approccio integrato e un controllo efficace a tutti i livelli;

la nota dell'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano pervenuta via PEC con prot. n. 21048 del 4 giugno 2025 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'all. 1 – Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia e nell'all. 2 – Allegato tecnico 2025 "metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia" a cui integralmente ci si riporta;

il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art.117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole sia coltivate che incolte,

ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse,

ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati,

ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate,

ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale,

alle società che gestiscono le reti ferroviarie,

ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante,

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia nelle aree di loro pertinenza, e di eseguire sugli stessi periodici interventi di manutenzione e pulizia, da eseguirsi prima della fioritura della pianta di che trattasi, il tutto come da all. 1 e 2 richiamati in premessa ed allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale a cui integralmente ci si riporta;

ed in ogni caso entro le scadenze di seguito indicate:

DI EFFETTUARE gli sfalci su piante mediamente alte 30 cm con un'altezza di taglio più bassa possibile, prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline; gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- a) I° sfalcio ultima settimana di luglio;
- b) II° sfalcio tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;

DI UTILIZZARE, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico di cui in premessa ed allegato alla presente;

INVITA

la cittadinanza a:

- a) eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- b) curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisiifolia.

AVVERTE

CHE:

in caso di inadempienza, chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 mq

da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 mq

qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

DISPONE

CHE:

la Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

la presente ordinanza venga:

affissa all'Albo Pretorio fino al 31/10/2025;

pubblicata sul sito internet del comune www.comune.gorgonzola.mi.it;

trasmessa al Corpo di Polizia Locale;

trasmessa a ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - PEC: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

INFORMA

che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241

1. il procedimento è assegnato alla competenza del "Servizio Ecologia";
2. il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giuseppe Vitagliano – Responsabile del Settore 5 Governo e Gestione del territorio;
3. tutte le informazioni in merito al presente procedimento potranno essere richieste al personale sopra indicato, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico;
4. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. , ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data

Gorgonzola , li 09/07/2025

La Sindaca
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi
Atto sottoscritto digitalmente